

# Sussidio economico per patologie psichiatriche (Legge 20/97)

## **Che cosa è**

Le Leggi Regionali 15/1992 e 20/1997 prevedono la concessione di un sussidio economico a favore di persone affette da disturbi psichici.

Il contributo è erogato dal Comune.

## **A chi si rivolge**

Ai cittadini residenti in Sardegna che siano affetti da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico.

Le infermità riconosciute come disturbi a carattere invalidante sono:

- schizofrenia (catatonica, disorganizzata, paranoidea, indifferenziata, residua), ad andamento cronico;
- disturbo delirante paranoide ad andamento cronico;
- disturbo schizoaffettivo, ad andamento cronico;
- disturbo depressivo maggiore ad andamento cronico;
- disturbo bipolare dell'umore (depressivo, misto, maniaco), ad andamento cronico;
- autismo.

Per avere diritto alla concessione del sussidio è necessario che il soggetto sia assistito da una unità operativa del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) o da una delle Cliniche Psichiatriche delle Aziende ospedaliero-universitarie e che per esso sia predisposto un adeguato piano d'intervento terapeutico riabilitativo personalizzato.

I compiti e le responsabilità che per l'adulto sono attribuite alle unità operative del DSMD, per i minori di età sono attribuite alle Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, alle Cliniche di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza delle Aziende ospedaliero-universitarie o presso al "Centro per l'assistenza a bambini e adolescenti con disturbi pervasivi dello sviluppo" istituito presso l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".

L'importo del sussidio è calcolato in base alla condizione economica del richiedente.

Per avere diritto al sussidio il reddito individuale mensile del richiedente non deve superare l'importo stabilito ogni anno con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione sociale dell'Assessorato regionale Igiene, Sanità e Assistenza sociale. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento.

I minori, interdetti o inabilitati, non hanno diritto al sussidio economico quando il reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza supera l'importo stabilito ogni anno con determinazione

del Dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione sociale dell'Assessorato regionale Igiene, Sanità e Assistenza sociale.

### **Dove rivolgersi**

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI - SETTORE SERVIZI SOCIALI

P.ZZA ALDO MORO 1

E' inoltre possibile rivolgersi alle seguenti strutture:

#### **Adulti**

- unita' operative del dipartimento di salute mentale e delle dipendenze
- cliniche psichiatriche delle aziende ospedaliere – universitarie

#### **Minori di età**

- unità operative di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza
- cliniche di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza delle aziende ospedaliere – universitarie o presso “Centro per l'assistenza a bambini e adolescenti con disturbi pervasivi dello sviluppo” istituito presso l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”.

### **Dove presentare la domanda**

UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

### **Come si fa**

Per la concessione del sussidio i soggetti interessati (o i loro amministratori di sostegno o i genitori nel caso di minori o il tutore in caso di interdetti) devono presentare all'Ufficio Protocollo Generale la seguente documentazione:

- Domanda, da compilare nell'apposito modulo scaricabile dal link in fondo a questa pagina. Se la domanda è presentata dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, occorre allegare anche una copia conforme all'originale del decreto del giudice tutelare di nomina a tutore/curatore/ amministratore di sostegno.
- Dichiarazione sostitutiva cumulativa (autocertificazione); se l'autocertificazione non è sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto a riceverla, ovvero viene presentata tramite un incaricato o inviata per posta/fax, occorre presentarla unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido.

A seguito della presentazione della domanda, gli uffici competenti dei Servizi Sociali del Comune, accertata l'esistenza delle condizioni di bisogno economico, inviano all'unità operativa presso la quale è in cura il soggetto, la richiesta di incontro per la predisposizione del progetto terapeutico – abilitativo personalizzato. La ASL verifica la sussistenza delle condizioni cliniche ed esprime il parere obbligatorio sull'opportunità di concedere il sussidio, in relazione al piano d'intervento previsto per il soggetto, nonché alle risorse familiari e territoriali.

- Il Comune, ricevuto il Piano terapeutico personalizzato, trasmette all'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, le risultanze dell'accertamento, dandone

contestuale comunicazione al soggetto istante.

- **Normativa**

Legge Regionale 15/92 "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna"

- Legge Regionale 20/97

- Legge Regionale 2/2007, art. 33